



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Avellino, data del protocollo informatico

AI SIGG. SINDACI DEI
COMUNI DELLA PROVINCIA

= LORO SEDI =

OGGETTO: DPCM 24 ottobre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2020 n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19", e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 265 del 25.10.2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19.

Al riguardo, si forniscono indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi del provvedimento che ha abrogato le disposizioni contenute nel DPCM 13 ottobre 2020, come modificato ed integrato dal DPCM 18 ottobre 2020, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e dell'incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale.

OBBLIGO DI MASCHERINE IN LUOGHI CHIUSI ED ALL'APERTO
(articolo 1, comma 1)

L'articolo 1, comma 1, del decreto conferma l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

- a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
- c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Permane la raccomandazione relativa all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

L'articolo 1, comma 2, ribadisce l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiale multistrato idonee a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano confort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso (articolo 1, comma 8).

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l'igiene costante ed accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie (articolo 1, comma 9).

CHIUSURA DI STRADE O PIAZZE NEI CENTRI URBANI (articolo 1, comma 3)

Il DPCM 24 ottobre 2020 conferma la possibilità di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

SPOSTAMENTI DI PERSONE FISICHE (articolo 1, comma 4)

Il provvedimento raccomanda fortemente a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE (articolo 1, comma 9, lettera e)

Il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 consente soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, **all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico**, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni **sono consentite a porte chiuse**, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

PALESTRE, PISCINE, CENTRI NATATORI, CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI (articolo 1, comma 9, lettera f)

Il provvedimento in commento **sospende le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli**



Prefettura di Avellino

Ufficio territoriale del Governo

sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

SPORT DI CONTATTO (articolo 1, comma 9, lettera g)

E' sospeso, fatto salvo quanto previsto, in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (articolo 1, comma 9, lettera i)

Resta confermato che lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO E CASINO' (articolo 1, comma 9, lettera l)

Il DPCM 24 ottobre 2020 sospende le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò.

SALE TEATRALI, SALE DA CONCERTO E SALE CINEMATOGRAFICHE (articolo 1, comma 9, lettera m)

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

SALE DA BALLO, DISCOTECHES E LOCALI ASSIMILATI ALL'APERTO O AL CHIUSO (articolo 1, comma 9, lettera n)

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, precedentemente consentite, dai DPCM 13 e 18 ottobre 2020, con il limite massimo di 30 partecipanti.



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

I DPCM 13 e 18 ottobre 2020 contenevano la raccomandazione di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

SAGRE E FIERE (articolo 1, comma 9, lettera n)

Continuano ad essere vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

ATTIVITÀ CONVEGNISTICHE E CONGRESSUALI (articolo 1, comma 9, lettera o)

Sono tuttora sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi con la sola eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

RIUNIONI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E RIUNIONI PRIVATE (articolo 1, comma 9, lettera o)

Permane per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di tenere le riunioni in modalità a distanza, salvo che sussistano motivate ragioni che ne giustificano lo svolgimento in presenza.

E' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO (articolo 1, comma 9, lettera p)

Il DPCM 24 ottobre 2020 dispone che l'accesso ai luoghi di culto avvenga con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

FUNZIONI RELIGIOSE(articolo 1, comma 9, lettera q)

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone continuano a svolgersi nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7 del DPCM 24 ottobre 2020.

ATTIVITÀ DIDATTICA ED EDUCATIVA(articolo 1, comma 9, lettera s)

Il DPCM 24 ottobre, ribadendo che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, **conferma la previsione normativa in forza della quale, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del**



Prefettura di Avellino

Ufficio territoriale del Governo

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, **per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività**, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.

ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO (articolo 1, comma 9, lettera dd)

Le attività commerciali al dettaglio continuano a svolgersi a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11.

Il DPCM 24 ottobre conferma l'obbligo per tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (articolo 1, comma 9, lettera ee)

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Anche per i locali pubblici e aperti al pubblico, permane l'obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

MENSE E CATERING CONTINUATIVO SU BASE CONTRATTUALE (articolo 1, comma 9, lettera ee)

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELLE AREE DI SERVIZIO E RIFORNIMENTO CARBURANTE SITUATI LUNGO LE AUTOSTRADE, NEGLI OSPEDALI E NEGLI AEROPORTI (articolo 1, comma 9, lettera ff)



Prefettura di Avellino

Ufficio territoriale del Governo

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI(articolo 1, comma 9, lettera hh)

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

ATTIVITA' PROFESSIONALI(articolo 1, comma 9, lettera ll)

In ordine alle attività professionali il DPCM 24 ottobre 2020 raccomanda che:

- 1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- 2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- 3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

STRUTTURE RICETTIVE (articolo 1, comma 9, lettera nn)

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 al DPCM 24 ottobre 2020, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.

ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI (articolo 2)

Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12 al DPCM, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13 al DPCM, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14 al DPCM in commento.



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

MISURE IN MATERIA DI LAVORO AGILE (articolo 3, comma 3)

Il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 ribadisce che nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, nr. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della Pubblica Amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020 nr. 34.

Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati (articolo 3, comma 4).

Il provvedimento, inoltre, raccomanda l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.

LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO (articolo 4)

L'articolo 4 del DPCM 24 ottobre 2020 continua a vietare gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco e nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1:

- a) esigenze lavorative;
- b) assoluta urgenza;
- c) esigenze di salute;
- d) esigenze di studio;
- e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano.

Sono vietati l'ingresso ed il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti salvo che nei casi indicati nell'art. 4, comma 2, lettere a, b, e c.

Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20 al D.P.C.M., anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente



Prefettura di Avellino

Ufficio territoriale del Governo

per territorio (articolo 6 DPCM 24 ottobre 2020).

MISURE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA (articolo 9)

Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, continuano ad essere espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché delle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”, di cui all'allegato 15 del D.P.C.M e nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dalle regioni.

Le disposizioni del DPCM si applicano dalla data di oggi, 26 ottobre, in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, come modificato ed integrato dal DPCM 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

ESECUZIONE E MONITORAGGIO DELLE MISURE (articolo 11)

Premesso che l'esecuzione delle misure contenute nel DPCM 13 ottobre 2020 è assicurata dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 11 del decreto, si prega di voler assicurare le attività di vigilanza e di controllo con il necessario contributo delle locali Polizie Municipali a supporto delle Forze dell'Ordine.

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Fico)

MLM/oic